

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA

* * * * *

Contratto per servizio di **“Assistenza alla Direzione Lavori nell'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale”**.

Codice Identificato Gara (CIG) n. Z561D474B4

* * * * *

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Dott. Ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia, il 04/07/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so Garibaldi, 59 a Reggio Emilia;

E

l'Ing. Celso Cervi, nato a Sant'Ilario d'Enza, il 30/04/1952 - C.F. CRCCLS52D30I342C, in qualità di legale rappresentante dello studio CREA s.r.l., con sede legale in Via Beethoven, 102 a Reggio Emilia – P.IVA 01954640353, di seguito denominato "professionista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Provincia conferisce al professionista il servizio tecnico per la progettazione di interventi di manutenzione dei manufatti afferenti al demanio stradale dell'Ente, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti;
- verifiche strutturali finalizzate a verificarne la sicurezza e a individuare gli idonei provvedimenti di manutenzione straordinaria e di consolidamento;
- individuare ed effettuare le necessarie indagini di laboratorio;
- elaborazione delle relative proposte progettuali con stima delle stesse.

ART. 2 - ATTIVITÀ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista.

In particolare, data la specificità del servizio, potranno rendersi necessarie prove di laboratorio, in questo caso è da intendersi che, gli oneri che il Professionista dovrà sostenere per far fronte alle spese di un laboratorio certificato (scelto ad esclusivo giudizio del professionista), sono ricomprese nel compenso professionale, mentre non sono invece contemplate, rimanendo a carico della Provincia le spese di assistenza agli operatori del sopracitato laboratorio (opere murarie, cestelli, trabattelli....).

I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme vigenti.

Si richiede in particolare:

- ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti
 - tale azione verrà esplicitata su singoli manufatti o gruppi di essi su esplicita indicazione della Provincia;
- verifiche strutturali finalizzate a verificarne la sicurezza e a individuare gli idonei provvedimenti di manutenzione straordinaria e di consolidamento; tali verifiche ricomprendono anche:
 - il rilievo del manufatto o di parti di esso, e l'individuazione dello schema statico dello stesso;
 - la restituzione grafica in formato dwg delle parti rilevate;
 - documentazione fotografica in formato jpg;
- elaborazione delle relative proposte progettuali con stima delle stesse
 - il risultato dei passaggi sopraelencati si concluderà con una relazione che riassume per ogni elemento oggetto di indagine lo stato di fatto, la priorità di intervento, il costo stimato per ogni manufatto dell'intero intervento;
- redazione dei particolari costruttivi relativi alle proposte progettuali di cui sopra
 - schizzi elaborati in cantiere, sia di rilievo, che di progetto, da fornire sempre alla Provincia in formato pdf;
 - particolari in formato dwg in scala adeguata;
 - relazione di calcolo in accompagnamento alle considerazioni progettuali

Qualora nel corso delle procedure di controllo si dovesse accertare vizi o difformità o situazioni di imminente pericolo il professionista si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del procedimento, affinché si possano prendere le necessarie precauzioni in attesa dei lavori.

I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata.

In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, e documentati da adeguati allegati fotografici, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non più ispezionabili a fine lavori.

Per lo svolgimento delle suddette attività la Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà.

Alla Provincia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 1 copia fascicolata (ove necessario) e completa e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi, e in formato pdf per gli schizzi di rilievo elaborati in cantiere.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista.

ART. 4 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del servizio stesso e con durata di 12 mesi da detta data o comunque sino alla fine degli INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE.

Al termine di tale periodo il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 5, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 3.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 gg. dall'avvenuta richiesta da parte del professionista, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.
2. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a

terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico per la “**assistenza alla Direzione Lavori nell'esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale**” vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € 12.094,11.

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare delle distanze da percorrere rispetto allo studio del professionista, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
3. Qualora per esigenze legate a condizioni del servizio, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del servizio, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto. In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui all'art. 4, comma 1, e moltiplicato per il periodo in eccesso.
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il compenso verrà fatturato nel seguente modo:

- 20% dopo 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
- 40% contestualmente al raggiungimento dei lavori contabilizzati;
- il rimanente 40% dopo l'emissione del verbale di fine lavori, da parte del Direttore dei Lavori.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa. Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della L.136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca CARIPARMA - sede centrale - Agenzia di Reggio Emilia - c/c con Cod. IBAN: IT83Y0623012800000063840575, intestato a CREA srl - Via Beethoven, 102 - Reggio Emilia - P.IVA 01954640353. Il professionista dichiara inoltre che le

persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti: Cervi Celso, nato a S. Ilario d'Enza (RE), il 30/04/1952 - C.F. CRVCLS52D30I342C (presidente) e Fantini Velio, nato a Reggio Emilia, il 05/10/1951 - C.F. FNTVLE51R05H223V (vice presidente).

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. Z561D474B4.

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla _____, agenzia di _____, numero _____ in data _____, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.000.000,00.
3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.
4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una cauzione definitiva di € _____ a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale, con le eventuali maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), mediante polizza/fideiussione _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____.
5. In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e il Professionista dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

